



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile,18 – 28887 Omegna (VB) – ☎ 0323.868411 - Fax 0323.643569 – c.f. 00422730036
www.comune.omegna.vb.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL BUONO PASTO

**Approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. del**

INDICE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

ART. 4 DIRITTO AL BUONO PASTO

ART. 5 ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL BUONO PASTO

ART. 6 DIRITTO AL BUONO PASTO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

ART. 7 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

ART. 8 FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO DELLA CARD

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Omegna assicura al proprio personale il servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto e secondo la disciplina contrattuale prevista.
2. La materia è disciplinata dall'art. 35 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022; dall'art. 26 del CCNL Enti locali sottoscritto il 21/05/2018; dagli artt. 33 e 34 del CCNL Enti locali - Area dirigenza sottoscritto il 23/12/1999¹; agli artt. 50 e 51 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16/05/2001².
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono monetizzabili né cedibili a terzi.
4. Affinché il servizio mensa, nella forma sostitutiva del buono pasto, sia fruito dal dipendente dell'Ente è necessario che vengano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

1. Per servizio sostitutivo si intende quello fruibile attraverso buoni pasto elettronici. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto.
2. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato dalla giunta comunale che lo adegua al costo della vita nel rispetto dei limiti di legge.
3. Il buono pasto elettronico è utilizzabile presso i pubblici esercizi appositamente convenzionati.
4. Il dipendente può spendere il buono pasto fino all'importo indicato, nel limite di cumulabilità per spesa di un numero di otto buoni, secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 4 del Decreto del MISE n.122/2017.

ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. Il buono pasto spetta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'Ente che presentino le condizioni oggettive di maturazione del diritto di cui all'art. 4 del presente regolamento.
 2. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti di altre amministrazioni che prestino servizio presso l'ente in posizione di comando o in convenzione, sempre che siano rispettate le condizioni oggettive di maturazione del diritto.
-

ART. 4 DIRITTO AL BUONO PASTO

1. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario di lavoro adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi successivi.
2. La maturazione del diritto al buon pasto è connessa alla prestazione lavorativa effettivamente resa come **documentata, sia in entrata che in uscita, dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in dotazione all'ente.**
3. Il diritto al buono pasto matura in presenza di una prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, e con una pausa **non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.**
E', in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.
4. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto matura per i dipendenti che hanno prestato nella **giornata almeno 7 ore e 30 minuti complessive di lavoro** con prestazione lavorativa in orario pomeridiano, serale o notturno, di almeno due ore a seconda che l'attività lavorativa sia prestata al mattino con prosecuzione al pomeriggio, al pomeriggio con prosecuzione alla sera o alla sera con prosecuzione nelle ore notturne.
5. **Per il personale in turnazione** il diritto ad usufruire dei buoni pasto matura per i dipendenti che hanno prestato nella **giornata almeno 7 ore consecutive di lavoro.**
6. Il diritto al buono pasto matura anche in presenza di lavoro straordinario, qualora debitamente preventivamente autorizzato, per il quale ricorrano le condizioni generali di maturazione del diritto.
7. Il diritto al buon pasto **matura anche in presenza di permessi equiparati ad ore lavorative (solo permessi riconducibili ad ore di allattamento e non ad altri permessi retribuiti),** secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e dalla disciplina dell'orario di lavoro dell'ente, sempre che siano fruiti in modalità tali da non comportare l'assenza per l'intera giornata lavorativa.

ART. 5 ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Il diritto al buono pasto è escluso nei seguenti casi:
 - a) assenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) lavoratore autorizzato ad una missione, qualora usufruisca di rimborso per le spese di pasto effettivamente sostenute o il pasto sia ricompreso nel programma di missione;
 - c) giornate di formazione per le quali sia prevista l'erogazione del pasto;
 - d) giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

ART. 6 DIRITTO AL BUONO PASTO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

1. In ottemperanza alle disposizioni contrattuali vigenti, il diritto al buono pasto spetta altresì al personale con qualifica dirigenziale ed al Segretario dell'Ente.
2. Per la maturazione del diritto al buono pasto è necessaria la condizione di svolgimento di orario lavorativo pomeridiano.
3. La verifica della sussistenza al diritto al buono pasto avviene per mezzo della rilevazione automatica della presenza del personale, pur non essendo, la categoria, preordinata al controllo della presenza. Nel caso di omessa timbratura del personale dirigenziale è necessaria una dichiarazione sostitutiva espressa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante lo svolgimento di una prestazione lavorativa giornaliera che determini la maturazione del diritto al buono pasto.

ART. 7 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. Ad ogni dipendente è assegnata una card sulla quale sono caricati i buoni pasto maturati mensilmente, che pertanto rientrano nella sua piena disponibilità. Qualsiasi evento successivo all'addebito che ne accerti un indebito o un uso scorretto o non conforme, è imputabile pertanto al dipendente.
2. Di norma entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione e, comunque non oltre la fine dello stesso mese, è attribuito al dipendente un numero di buoni pasto elettronici maturati nel mese precedente e dovuti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
3. Non si procede al caricamento dei buoni pasto sulla relativa card, qualora il dipendente non abbia provveduto alla quadratura e consegna del proprio cartellino rilevazione presenze del mese precedente, nelle modalità stabilite dal vigente regolamento sull'orario di lavoro.
4. Qualora il ritardo nella consegna e quadratura del cartellino rilevazione presenze sia superiore ai due mesi, il dipendente perde il diritto alla maturazione dei buoni pasto relativi al mese non consegnato e quadrato.

ART. 8 FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO DELLA CARD

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediata comunicazione all'ufficio personale che provvede alla segnalazione all'ente fornitore, per il successivo blocco della card, in maniera tempestiva e comunque entro un giorno lavorativo dalla comunicazione.
2. In caso di deterioramento o mal funzionamento della card, il dipendente segnala la problematica e consegna la card all'Ufficio personale il quale provvede a informare l'Ente fornitore secondo quanto disciplinato dal contratto di fornitura ai fini della sostituzione della stessa.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni dell'Ente in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto in questa sede si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia.